

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale (10.01.04) Servizio Coesione Sociale

Prot. n. 45691 del 20/10/2015

Settore Cooperazione SEDE

Oggetto: Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, e ss.mm. Contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi. Annualità 2015 – Circolare esplicativa sulla portata dell'Art. 4.2 lett. C dell'Avviso.

Essendo giunte numerose segnalazioni riguardo la portata dell'art. 4.2 lett. C) dell'Avviso in oggetto, si rende necessario fornire alcune delucidazioni in merito.

L'art. 4.2, lett, C) testualmente recita: "Alla data di presentazione della domanda, le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: essere in regola con l'approvazione ed il deposito tempestivo del bilancio dell'esercizio 2014 ossia entro 120 giorni dalla scadenza del bilancio di esercizio (art. 2364, 2° comma, Codice Civile) (ad eccezione delle cooperative di nuova costituzione. Per cooperative di nuova costituzione si intendono sia quelle la cui iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta a partire dal 1.01.2015 e sia quelle costituite nel secondo semestre del 2014 che abbiano optato per il primo bilancio di esercizio ultrannuale, cioè più lungo di quello annuale, che viene così a chiudersi al termine dell'anno successivo alla costituzione".

Poiché è accaduto che alcune cooperative abbiano approvato e depositato il bilancio di esercizio oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 2364, 2° comma, Codice Civile ma comunque nei termini previsti in via subordinata dal successivo capoverso dello stesso comma ("Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale (10.01.04) Servizio Coesione Sociale

relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione"..), vanno fornite le indicazioni che seguono.

Innanzitutto, al riguardo si deve precisare che i 120 giorni di cui all'art. 2364, 2° comma, C.C. sono i termini previsti <u>in via ordinaria</u> dal codice civile. Il termine esteso fino a 180 giorni è applicabile - come indicato nello stesso comma da voi menzionato- nella assai poco probabile ipotesi di redazione di bilancio consolidato nonché in presenza di particolari esigenze <u>la cui sussistenza è</u> subordinata a precise condizioni:

- a) che lo statuto le preveda almeno in termini generici;
- **b)** che se ne dia *adeguata notizia e dimostrazione* nella relazione di cui all'art. 2428 Codice Civile.

Ciò si desume accedendo alla tesi interpretativa più permissiva, posto che l'altra opzione più restrittiva prevede anche la necessità che le stesse fattispecie siano *esattamente* e *previamente* individuate nello Statuto, *non bastando* che quest'ultimo preveda la mera possibilità di spostamento del termine in presenza di generiche esigenze.

Pertanto, <u>qualora sussistessero queste cause eccezionali</u>, non vi sarebbe motivo per escludere la cooperativa richiedente secondo il principio di non contraddittorietà all'interno dell'ordinamento.

Stante la natura -si ribadisce- eccezionale della fattispecie, la stessa non è stata menzionata nell'Avviso in esame.

## Conclusioni:

Si può sintetizzare che l'approvazione del bilancio deve avvenire ordinariamente entro 120 giorni e le cause che possono prorogare detto termine, previste nello statuto, devono essere eccezionali e di esse va data adeguata menzione e dimostrazione nella relazione degli amministratori.



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale (10.01.04) Servizio Coesione Sociale

La data per la convocazione della prima seduta dell'assemblea deve comunque avvenire entro i predetti 120 giorni e qualora fosse necessaria una seconda convocazione, la stessa dovrebbe essere indetta comunque entro i successivi 30 giorni.

Fanno eccezione le ipotesi residuali e derogatorie appena dette che sposterebbero detto termine a 180 giorni che sussistono solo in presenza di specifiche condizioni.

Questi sono i parametri temporali per definire "tempestivo" l'approvazione ed il successivo deposito del bilancio di esercizio, anche secondo l'accezione più ampia in materia e dunque valida <u>anche</u> ai fini del presente Avviso, includendo perciò anche le ipotesi di cui al secondo capoverso, se sussistenti, sebbene non espressamente previste.

il Direttore del Servizio
Antonia Cuccu